

**SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO RELATIVO ALLE AREE DI PRODUZIONE E DEI MAGAZZINI DELLO
STABILIMENTO ZECCA**

TRA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SOCIETÀ PER AZIONI

E

“FORNITORE”

Con la presente scrittura privata

TRA

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con unico socio, capitale sociale €340.000.000,00, interamente versato, Partita IVA n. 00880711007, Codice fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede legale in Roma, p.zza G. Verdi n.10, in persona del Responsabile della Funzione Acquisti e Magazzini, ing. Mario Sebastiani, nato a Roma l'11/06/1953, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "Istituto")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Impresa");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “Impresa”)

PREMESSO

- a) che l'Istituto deve provvedere all'esecuzione dei servizi in epigrafe;
- b) l'Istituto a tal fine ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di facchinaggio relativo alle aree di produzione e dei magazzini dello stabilimento Zecca;
- c) che con determina del 17 settembre 2009 n.511 è stata indetta una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di facchinaggio relativo alle aree di produzione e dei magazzini dello stabilimento Zecca;
- d) che il bando n. 269475-2009-IT relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUCE/S n.187 del 29 settembre 2009 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. 116 del 2 ottobre 2009.
- e) che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo l'Istituto all'affidamento del servizio di facchinaggio per un numero minimo di

prestazioni e/o per un importo predeterminato, ma dà origine esclusivamente ad un obbligo della_____di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Prestazioni deliberati dall'Istituto nel periodo di validità ed efficacia del presente Accordo quadro;

f) che l'Istituto mediante l'emissione degli Ordinativi di Prestazioni comunicherà all'Impresa l'esatto quantitativo del servizio richiesto, le modalità di espletamento ed il luogo di esecuzione;

g) che l'Impresa è risultata aggiudicataria della gara indetta da IPZS e, per l'effetto, l'Impresa medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di Prestazione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali di contratto di lavori servizi e forniture IPZS;

h) che l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

l) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- i) la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ =
(_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali,
- ii) la polizza assicurativa per la responsabilità civile per il risarcimento degli eventuali danni cagionati a IPZS e/o a terzi di massimale non inferiore a 3.000.000€(tremilioni) per sinistro;
- iii) il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale trasportatori di cose per conto terzi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali dei contratti di lavori, servizi e fornitura IPZS e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Condizioni Generali dei contratti di lavori, servizi e fornitura IPZS), l'Allegato "D" (Accordo di riservatezza).

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dà alla
_____ che accetta, l'appalto del servizio di facchinaggio

descritto al seguente art.3, da assicurare presso le sedi destinate alla produzione, magazzinaggio e spedizione di monete metalliche, ed in particolare per le due sedi di Roma dello Stabilimento Zecca e le due sedi delle Casse Speciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente di Roma e di L'Aquila di seguito indicate:

- Via Gino Capponi, 51 – Roma;
- Via P. Umberto 4 – Roma;
- Cassa Speciale di Via Tor Sapienza, 211 – Roma;
- Cassa Speciale in località Coppito - L'Aquila.

In relazione alle attuali esigenze riorganizzative dell'Istituto, nel periodo contrattuale si potranno verificare variazioni relativamente al numero e/o alla ubicazione delle sedi dove si effettuerà il servizio stesso.

ART. 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento dell'attività di facchinaggio per la movimentazione giornaliera di materiali e prodotti finiti, materiali vari, mobili ed arredi nelle aree di produzione e dei magazzini dello Stabilimento Zecca secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato sub A al presente Contratto.

Il materiale movimentato è costituito essenzialmente da casse o contenitori di semilavorati metallici, monete metalliche, gettoni e barre di acciaio o altri metalli, nonché altri materiali vari come ad es. mobili ed arredi. Sono comunque movimentati anche materiali più leggeri destinati all'imballaggio delle monete e delle medaglie.

Le operazioni si svolgeranno prevalentemente in zone di produzione, movimentazione e stivaggio di valori per lo Stato - i c.d. “recinti valori”- anche sotto la sorveglianza della Guardia di Finanza. Pertanto gli addetti al servizio dovranno adeguarsi alle conseguenti limitazioni operative e soggiacere ai controlli, anche personali, ai sensi della speciale normativa che regola la produzione e movimentazione di valori per lo Stato.

Si precisa sin d’ora che il rifiuto dell’addetto al rispetto della specifica disciplina comporterà la necessaria sostituzione dell’addetto stesso secondo quanto previsto al successivo art. 5 co.2, lett.f).

Dovranno essere effettuate in particolare:

- A. tutte le operazioni di facchinaggio occorrenti per la ricezione e lo smistamento finale di tutte le materie prime e materiali vari quotidianamente consegnati allo Stabilimento o alla Cassa Speciale, quali: scarico da automezzi (compreso anche facchinaggio a bordo degli automezzi stessi), sistemazione momentanea in locali prestabiliti, assistenza per la movimentazione alle operazioni di collaudo, pesatura, trasporto alle officine di produzione o ai magazzini di conservazione;
- B. tutte le operazioni di facchinaggio relative all'uscita di tutti i materiali, quali il prelievo del materiale dai locali di produzione o magazzini e trasporto all'esterno, carico e sistemazione su automezzi dell'Istituto o di terzo Vettore. In casi eccezionali, e per la sola zona di Roma, potrà essere richiesto lo scarico e sistemazione a destino di piccole partite di materiale. In tali occasioni l'Istituto provvederà al trasporto del personale;

C. le operazioni di facchinaggio relative allo spostamento di materiale nell'ambito dello stesso stabilimento, quali prelievo da magazzini e trasporto alle officine di produzione o viceversa ed eventuale sistemazione di materiali o semilavorati in specifici locali. Nelle prestazioni di facchinaggio sono altresì comprese le operazioni di raccolta dei materiali di scarto. L'Impresa dovrà raccogliere tutti i materiali di scarto dalle lavorazioni (principalmente imballaggi fuori uso), procedere alla relativa selezione, verificare al metal detector l'eventuale presenza di monete o medaglie, procedere alla relativa pressatura e legatura, effettuare una ulteriore verifica definitiva al metal detector dei colli così preparati in presenza della Guardia di Finanza trasportare all'esterno il materiale e caricarlo sui mezzi incaricati del ritiro previo recupero del materiale recuperabile. Potrà accadere che vengano richieste prestazioni di facchinaggio non rientranti nelle suddette tipologie, ma connesse all'attività di produzione quali spostamenti di mobili ed attrezzature, sistemazione materiali ecc..

I servizi di facchinaggio descritti dovranno essere eseguiti dall'impresa con proprie attrezzature e con propria organizzazione, la cui idoneità ed adeguatezza ad ogni buon fine l'impresa stessa pienamente ed essenzialmente garantisce per l'esecuzione del presente appalto nella forma più scrupolosa, esatta e completa.

Per detti servizi si prevede il seguente impegno medio annuo di facchini:

- Stabilimento di Via Gino Capponi, 51 – ROMA n. 2.400
- Stabilimento di Via P. Umberto 4 – ROMA n. 270

- Cassa Speciale di Via Tor Sapienza, 211 – ROMA n. 530

- Cassa Speciale in località Coppito – L’Aquila n. 300

Il numero dei facchini giornalmente necessario potrà essere:

- Stabilimento di Via Gino Capponi, 51 – ROMA, min. 0, max 15

- Stabilimento di Via P. Umberto 4 – ROMA , min. 0, max 2

- Cassa Speciale di Via Tor Sapienza, 211 – ROMA, min. 0, max 4

- Cassa Speciale in località Coppito – L’Aquila min. 0, max 4.

Le prestazioni si intendono comprensive di tutte le attrezzature occorrenti per il servizio: carrelli elevatori a forche (elettrici per le movimentazioni interne e elettrici/Diesel per le operazioni all’aperto), transpallet elettrici ed a mano, macchina compattatrice/legatrice, carrellini ecc. Nella tabella sottostante è riportato l’impegno medio annuo dei carrelli elevatori/transpallet elettrici con le esigenze minime e massime per sede lavorativa:

- Stabilimento di Via Gino Capponi, 51 – ROMA, media anno 11.000, min./giorno 0, massimo/giorno 6;

- Cassa Speciale di Via Tor Sapienza, 211 – ROMA, media anno 530, min./giorno 0, massimo/giorno 4;

- Cassa Speciale in località Coppito – L’Aquila, media anno 300, min./giorno 0, massimo/giorno 4;

Le prestazioni di facchinaggio, programmate con anticipo, dovranno essere rese nei giorni feriali (dal lunedì al Venerdì) nei seguenti orari:

- Stabilimento di Via Gino Capponi, 51 – ROMA, 1° turno dalle 6,30 alle 14,30 – 2° turno dalle 14,00 alle 22,00

- Stabilimento di Via P. Umberto 4 – ROMA, dalle 8,00 alle 17,00 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00;
- Cassa Speciale di Via Tor Sapienza, 211 – ROMA, dalle 7,30 alle 16,30 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00;
- Cassa Speciale in località Coppito – L’Aquila, dalle 8,30 alle 17,30 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00.

Per le prestazioni da effettuare presso la sede di L’Aquila è previsto un rimborso forfetario che dovrà tener conto di tutte le spese che saranno sostenute per effettuare la prestazione ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pedaggi autostradali, vitto ed eventuale alloggio, mezzi di trasporto e carburante, ecc.

Per il trasferimento di materiali o attrezzature tra le differenti sedi indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara verranno inoltre richiesti i seguenti automezzi medio/piccoli; per tali automezzi è previsto il rimborso con tariffe a caldo, compreso autista:

Automezzo con portata fino a 2500 Kg

Automezzo con portata da 3500 a 11000 Kg

Automezzo con portata oltre 11000 Kg

Autogru con portata di 20.000 Kg.

Tali automezzi dovranno essere a norma con le emissioni per l’ingresso nei centri storici (EURO4).

Per il trasferimento di materiali o attrezzature tra le differenti sedi di cui sopra saranno riconosciute esclusivamente le tariffe di cui al successivo

Art. 12 (Corrispettivi) n.6) già comprensive della remunerazione dell'autista/facchino (tariffe a caldo per giornata).

Le attrezzature e i macchinari necessari per lo svolgimento del servizio sono forniti dall'Impresa a proprio carico e devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica (norme CEI od altre) ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, nonché essere adeguati alle caratteristiche dei materiali da trasportare.

L'Istituto si riserva comunque la facoltà:

- di affidare lo svolgimento di servizi di facchinaggio in orario straordinario (oltre le 8 ore previste) e in giornate non lavorative o festive;
- di operare - con congruo preavviso - uno sfalsamento orario di dette prestazioni anticipandone o posticipandone i termini iniziale o finale entro l'intervallo orario giornaliero 6.00/22.00

Il fabbisogno complessivo del servizio di facchinaggio potrà subire significative variazioni, fino anche alla riduzione completa del fabbisogno stimato per il servizio in funzione del fabbisogno effettivo annualmente indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la produzione di monete Euro e/o di eventuali razionalizzazioni interne e/o di altre eventuali cause di forza maggiore; l'Impresa prende pertanto atto che il fabbisogno sopra indicato è indicativo e non è da considerarsi vincolante per IPZS, né può essere fonte di alcuna obbligazione di IPZS nei confronti dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 4

NORME DI CARATTERE GENERALE

L'impresa si obbliga ad adibire al servizio facchini muniti di attestazione di "carrellista".

I servizi di facchinaggio oggetto del presente contratto di appalto dovranno essere eseguiti dall'Impresa con propria organizzazione, attrezzature e materiali, la cui idoneità e sufficienza ad ogni fine l'Impresa stessa pienamente ed essenzialmente garantisce per l'esecuzione dell'appalto nella forma più scrupolosa esatta e completa.

Tutti i mezzi d'opera dovranno essere nella titolarità dell'Impresa appaltatrice (transpallet a mano, carrelli elevatori e carrelli trasportatori di ogni tipo, bravette, macchina compattatrice, motopala etc.) e dovranno essere perfettamente rispondenti alle vigenti norme antinfortunistiche.

Tutte le operazioni di carico e scarico dei materiali, nonché, la conduzione dei carrelli elevatori dovranno essere eseguite da personale idoneo. I mezzi di sollevamento dovranno essere autorizzati ad operare su percorsi esterni all'Istituto.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa assume contrattualmente l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni dell'Istituto per quanto concerne l'orario quotidiano generale di svolgimento delle anzidette prestazioni, con facoltà riconosciuta all'Istituto di cambiare l'orario secondo le proprie discrezionali esigenze di servizio. L'Impresa prende atto che i servizi di cui trattasi sono da eseguire anche nell'ambito dei cc.dd. "recinti valori" i quali sono soggetti a particolari norme di controllo e

che pertanto si uniformerà alle conseguenti limitazioni operative ed ai controlli di cui al precedente art. 3.

L'Impresa si obbliga inoltre a:

- a) comunicare all'Istituto le generalità e gli altri dati riguardanti i dipendenti che intenderà adibire al servizio di facchinaggio; tali dipendenti dovranno in ogni caso uniformarsi alle prescrizioni dell'Istituto e rispettare, per quanto loro concerne, il Regolamento Interno dell'Istituto medesimo, in particolare per quanto attiene alle modalità di accesso ai cc.dd. "recinti valori";
- b) comunicare all'Istituto il nome del responsabile del servizio per ogni turno di lavoro;
- c) curare a proprie esclusive spese e sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, i dipendenti tengano contegno corretto sotto ogni riguardo e siano muniti di idonei indumenti di lavoro e cartellino di riconoscimento con nome dell'impresa e del lavoratore stesso.
- d) provvedere, con le modalità previste dalle disposizioni di legge, alla sostituzione di personale la cui permanenza in servizio sia incompatibile con le funzioni attribuite all'Istituto;
- e) dare puntuale esecuzione agli ordini di servizio eventualmente impartiti dall'Istituto pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.10;
- f) provvedere all'immediata sostituzione, e comunque entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di richiesta da parte dell'Istituto, del personale che si sia rifiutato di sottoporsi ai controlli previsti dal presente contratto e/o dalla speciale normativa relativa alla

produzione e trasporto di valori per lo Stato. In ogni caso il rifiuto comporterà anche l'immediato allontanamento dell'addetto.

g) provvedere, a proprie esclusive spese e cure, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore e che venissero in seguito emanate in materia.

h) dare esecuzione all'appalto nella forma più scrupolosa, con particolare riguardo all'entità numerica del personale messo a disposizione, e ciò per non creare ritardi o intralci alla produzione. Qualora l'entità numerica del personale messo a disposizione sia tale da non garantire le movimentazioni richieste e l'Impresa, avendone avuto avviso anche verbale, non provveda a mettere a disposizione il personale necessario, l'Istituto avrà la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta ed a proprio insindacabile giudizio, le penali di cui al successivo art.10;

i) predisporre, sotto la propria responsabilità sia civile che penale, quanto occorre per assicurare l'incolumità del personale addetto ai servizi di facchinaggio, con particolare riguardo ai mezzi di protezione individuale, sulla base dei dati che verranno forniti dall'Istituto relativamente ai rischi connessi con le attività da svolgere, in conformità con le vigenti norme in materia (in particolar modo in ottemperanza al D.lgs n. 81/08).

Dalla suddetta responsabilità si intende esonerato sia l'Istituto che i suoi dipendenti addetti alla sorveglianza e controllo dei lavori.

L'Impresa si impegna ad introdurre nell'Istituto ed a utilizzare esclusivamente attrezzature, materiali e mezzi di movimentazione e sollevamento rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

ART. 6

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

Per i beni appartenenti all'Istituto o comunque dallo stesso gestiti e/o movimentati, gli ammanchi o i deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria e fatta salva la facoltà dell'Istituto di richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 9.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Istituto e di terzi, in dipendenza di omissioni o colpa o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

In proposito l'Impresa si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Istituto per ogni eventuale pregiudizio o danno che lo stesso dovesse subire a seguito di qualsiasi azione o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

L'Impresa nell'esecuzione del servizio si obbliga ad adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando responsabile degli eventuali danni arrecati.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno vigenti o che dovessero essere emanate dall'Istituto.

L'Impresa è, altresì, garante dell'idoneità del personale e del rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza allegato sub D al presente Contratto.

ART. 7

VIGILANZA E CONTROLLI

L'Impresa si obbliga ad impiegare per l'espletamento del servizio personale in possesso dei requisiti di onorabilità così come individuati anche dall'art.7 del D.M. 221/2003.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza dei soggetti incaricati dall'Istituto.

Il personale dell'Impresa sarà sottoposto sia all'entrata che all'uscita dagli stabilimenti a visite di controllo con le stesse modalità applicate per i dipendenti dell'Istituto; sarà in ogni caso soggetto ai controlli anche personali, ai sensi della speciale normativa che regola la produzione e movimentazione di valori per lo Stato.

Per l'esecuzione dei servizi l'Impresa si impegna a rispettare gli ordini di servizio impartiti dall'Istituto.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 co.2, lett.f), nel caso che l'Istituto rilevi che i lavori non vengano eseguiti in modo soddisfacente potrà richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale impiegato dall'Impresa.

L'Istituto potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, l'allontanamento dei dipendenti che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Eventuali contestazioni potranno essere fatte solo in un momento successivo.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del presente Contratto.

ART. 8

ASSICURAZIONE

Ferma restando la responsabilità dell'Impresa per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento del servizio, la stessa ha già consegnato in copia la polizza inerente alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio stesso, per un importo non inferiore a 3.000.000€(tremilioni) per sinistro.

ART. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'Impresa agli obblighi di legge o del presente Contratto, l'Istituto, fermo restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e prefissione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto e di incamerare la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente ai sensi del successivo art.10

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- ammanchi o deterioramenti di beni appartenenti all'Istituto o comunque dallo stesso gestiti e/o movimentati causati dai dipendenti dell'Impresa;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- subppalto non autorizzato;
- mancato reintegro del deposito cauzionale ai sensi del successivo art. 15;
- mancata sostituzione del personale nei casi previsti dal presente Contratto;
- mancato rispetto dell'Accordo di riservatezza.

ART. 10

ESECUZIONE IN DANNO

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti dell'Impresa, l'Istituto ha la facoltà di affidare in danno dell'Impresa stessa, l'esecuzione del servizio o di parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia alle condizioni che risulteranno più convenienti ovvero di risolvere, in tutto o in parte, il Contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa con conseguente incameramento del

deposito cauzionale salva, in ogni caso, la richiesta per i maggiori danni subiti.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 11

PENALI

L'inadempimento anche parziale degli obblighi di cui alle lettere e) ed h) del precedente art. 5 co.2, riscontrato dall'Istituto e contestato per iscritto all'Impresa e da quest'ultima non sanato, darà facoltà all'Istituto di applicare nei confronti dell'Impresa una penale giornaliera di EURO 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo relativamente ad ogni prestazione richiesta e non resa nei tempi e nei modi stabiliti, nonché di ritenere dal corrispettivo d'appalto quanto necessario per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

ART. 12

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto avrà durata di 4 anni, con decorrenza _____ fino al _____.

ART. 13

CORRISPETTIVI

I corrispettivi per le prestazioni sopra descritte, sulla base del ribasso del **XXX** % offerto dall'Impresa comprensivi di ogni onere, spesa, macchinario

ed attrezzo dovuto all'Impresa per l'esecuzione del contratto sono i seguenti,

IVA esclusa,:

- 1) Lavoro ordinario giornata di 8 ore: € **XXXXXX**/g
- 2) Lavoro straordinario feriale diurno, eccedente le 8 h/giornata:
€ **XXXXXX**/ora.
- 3) Lavoro ordinario festivo e notturno giornata di 8 ore:
€ **XXXXXX**/g
- 4) Lavoro straordinario festivo e notturno, eccedente le 8 h/giornata
€ **XXXX**/ora.
- 5) Trattamento forfetario per persona per trasferta alla Cassa Speciale di
Coppito – L'Aquila, comprensivo di pedaggio, vitto e alloggio, mezzi
di trasporto, carburante ed ogni altro costo derivante dalla trasferta :
€ **XXXXXX**/g
- 6) Per l'utilizzo degli automezzi sono previste le seguenti tariffe già
comprensive di autista/facchino (tariffe a caldo) per giornata:
 - Automezzo con portata fino a 2500 Kg € **XXXXXX**/g
 - Automezzo con portata da 3500 a 11000 Kg € **XXXXXX**/g
 - Automezzo con portata oltre 11000 Kg € **XXXXXX**/g
 - Autogru € **XXXXXX**/g

Tali tariffe si intendono comprensive di ogni compenso spettante alle
maestranze impiegate, nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi.

ART 14

PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà nella misura del 70% a 30 giorni fine mese data fattura mensile posticipata e nella misura del restante 30% dopo accertamento, da parte dell'Istituto, della avvenuta esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi prescritti.

Tale pagamento è altresì subordinato all'accertamento da parte dell'Istituto dell'avvenuto versamento dei contributi per il personale dell'Impresa stessa (DURC).

ART. 15

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L' Impresa ha già provveduto a prestare, entro la data di stipula del contratto di appalto, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. *[la misura del deposito è pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.*

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione].

L'efficacia di detta garanzia coprirà l'intera durata del contratto e cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Impresa consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dall'Istituto, con annotazione di svincolo e comunque sei mesi dopo la data di scadenza del presente contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 16

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Qualora, sulla base delle certificazioni richieste o delle segnalazioni confermate pervenute all'Istituto in corso di esecuzione del contratto, dovessero accertarsi, ai sensi della Legge 575/65 e s.m.i, nonché in base al disposto del Dlgs n. 490/94 e s.m.i., la mancata permanenza dei requisiti prescritti dalla normativa "antimafia" – D.p.r. n.252/98 – ovvero sempre

disposizioni correlate ovvero, sempre in forza delle medesime leggi, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'Istituto recederà dal presente contratto con le modalità di cui all'art. 4, 6° comma del Dlgs n. 490/94 e s.m.i..

ART. 17

DOMICILIO DEI CONTRAENTI E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dell'esecuzione del presente atto, l'Impresa elegge il suo domicilio legale in Roma _____ e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in Piazza Verdi, 10 - ROMA.

Per qualsiasi controversia legale che potesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Contratto, queste, di comune accordo, eleggono, quale foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per il Contratto di appalto, compresa la registrazione, sono a carico dell' Impresa.

Roma,

L'ISTITUTO

L'IMPRESA

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. la ditta dichiara di approvare tutte le condizioni del presente contratto e specificatamente quelle

di cui agli artt. 3 (descrizione del servizio) – 4 (norme di carattere generale)
– 5 (obblighi dell'Impresa) – 6 (responsabilità dell'Impresa) – 7 (vigilanza e
controlli) – 9 (risoluzione del contratto) – 10 (esecuzione in danno) – 11
(penali) – 16 (domicilio dei contraenti e foro competente) – 17 (spese
contrattuali)

L'IMPRESA